Rep. n. 14661

Del 12.05.2015

	2011200201
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
(Codice Fiscale n. 80002270074)	Imposta di bollo assolta con le
* * * *	modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22
CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E	febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico
L'IMPRESA STADLER BUSSNANG AG, CON SEDE IN BUSSNANG	(M.U.I.), per l'importo di € 45,00
(SVIZZERA) - ERNST STADLER STRASSE, N. 4, PARTITA IVA: CHE	1 importo di e 43,00
101.468.464, ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DEL	
CANTONE DI TURGOVIA AL N. CH-440.3.000.189-5), PER	
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 TRENI BIMODALI A	
SERVIZIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLA REGIONE	
AUTONOMA VALLE D'AOSTA (CIG 5897901DDC - CUP	
B60G13000010003).	

VALORE PRESUNTO: EUR 43.130.241,00 = (I.V.A. esclusa)	
* * * *	
L'anno duemilaquindici, addì dodici, del mese di maggio, in Aosta, in	
un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della	
Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza Deffeyes, 1, innanzi a me,	
dottoressa Nadia Petterle, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti	
della Regione con decreto del Presidente della Regione n. 90, in data 02	
aprile 2012, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n.	
12 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 e	
n. 702 in data 30 marzo 2012, domiciliata per la carica presso la sede della	
Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:	
1) il dottor ingegner Marco Trevisan, nato ad Aosta l'8 aprile 1972, residente	
Pagina 1 di 38	

in Aosta, dirigente regionale pro-tempore della Struttura Dirigenziale	
Aeroporto e Ferrovie, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,	
nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 23 agosto	
2013, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della	
Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1,	
codice fiscale n. 80002270074 (di seguito Regione), ai sensi dell'articolo 4,	
comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;	
2) l'Ingegner Maurizio Oberti, nato a Genova il 10 agosto 1960, residente in	
Zurigo (Svizzera) alla Eugen-Huber-Strasse n. 45 - 8048, ingegnere, con	
domicilio eletto ai fini del presente atto in Bussnang alla Via Ernst-Stadler-	
Strasse n. 4, in qualità di procuratore speciale, in forza di procura speciale,	
che risulta depositata agli atti, autenticata in data 20 aprile 2015, dal Notaio	
Andreas Pfistner, iscritto presso il collegio notarile di Märstetten (Svizzera),	
il quale interviene nel presente atto a nome e per conto dell'Impresa Stadler	
Bussnang Ag con sede legale in Ernst Stadler Strasse, n. 4 – 9565 Bussnang	
(Svizzera) (di seguito Impresa aggiudicataria,) di cui ha la rappresentanza	
anche ai fini della registrazione del presente contratto, in quanto la Società è	
priva di codice fiscale ai sensi del D.P.R. 605/1973, come risulta da apposita	
dichiarazione.	
PREMESSO CHE	
A. con deliberazione della Giunta regionale n. 1643 in data 11 ottobre 2013	
è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle	
d'Aosta e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del materiale rotabile	
ferroviario;	
B. il Protocollo d'intesa, di cui alla precedente lettera A), è stato sottoscritto	
Pagina 2 di 38	

in data 16 ottobre 2013 e, all'articolo 5, lettera e), disciplina gli spazi	
messi a disposizione dal gestore ferroviario per le operazioni di	
manutenzione dei rotabili;	-
C. con deliberazione della Giunta regionale n. 1152 in data 22 agosto 2014,	
è stato approvato di avviare l'indizione di una procedura negoziata per la	
fornitura di n. 5 treni bimodali idonei alla circolazione sulla linea	
ferroviaria Aosta-Torino;	
D. con determinazione n. 3902/2014 in data 01 settembre 2014 della	
Centrale Unica di Committenza Regionale sono stati approvati i	
documenti di gara ed è stata avviata la procedura negoziata ai sensi	
dell'articolo 57 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,	
finalizzata alla fornitura di n. 5 treni bimodali idonei alla circolazione	
sulla linea ferroviaria Aosta-Torino, secondo le modalità e le	
caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare di Gara,	
nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali, per un importo a	
base d'asta fissato in complessivi Eur 43.147.500,00;	
E. con determinazione n. 1959/2015 in data 16 marzo 2015, come integrata	
dalla determinazione n. 3480/2015 in data 24 aprile 2015, entrambe della	
Centrale Unica di Committenza Regionale, la fornitura di cui si tratta,	
previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti	
dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti speciali posti dalla lex	
specialis dell'affidamento, è stata aggiudicata definitivamente all'Impresa	
Stadler Bussnang AG, quale operatore economico risultato unico	
offerente, e sono stati approvati lo schema di contratto e l'Addendum al	
Capitolato Tecnico conseguenti alla fase della negoziazione;	
Pagina 3 di 38	

	ı.	
	F. con provvedimento dirigenziale n. 1141 in data 01 aprile 2015 del	
	dirigente regionale pro-tempore della Struttura Aeroporto e Ferrovie è	
	stata impegnata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui alla	
	precedente lettera E, la spesa per la fornitura di cui trattasi;	
	G. la presente fornitura non è soggetta a rischi da interferenza, ai sensi del	
	D.Lgs. 81/2008, tra le attività della Regione e quelle dell'Appaltatore;	
	H. il presente Contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a	
	quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 come	
	modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con	
	modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
	Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del	
	presente Contratto, si conviene e stipula quanto segue:	
	Art. 1 – (Definizioni)	
	Nel presente Contratto per l'acquisto di materiale rotabile bimodale da	
	utilizzare sulla linea ferroviaria Aosta-Torino e circolabile sull'intera	
	infrastruttura di RFI sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:	
	• "Regione": il soggetto che affida la fornitura dei treni bimodali	
	oggetto del presente Contratto, ovverosia la Regione Autonoma della	
	Valle d'Aosta;	
	• "Impresa aggiudicataria": il soggetto che eseguirà la fornitura dei treni	
	bimodali ai sensi del presente Contratto;	
	"Capitolato Tecnico": il documento che compendia nel dettaglio le	
-	specifiche tecniche e le caratteristiche dell'esecuzione della fornitura;	
	• "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere	
	amministrativo, tecnico ed economico, che l'Impresa aggiudicataria	
	Pagina 4 di 38	

	ha presentato ai fini dell'aggiudicazione;	
	• "Fornitura": la fornitura dei treni bimodali oggetto del presente	
	Contratto, come definita nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati	
	contrattuali;	
	"Consegna": la consegna dei rotabili, dopo che sono completate con	
	esito favorevole tutte le prove statiche e dinamiche, che è stata	
	acquisita dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel	
	seguito ANSF) l'autorizzazione di messa in servizio e che si è svolta	
	una conclusiva corsa di prova in linea;	
	• "AMIS provvisoria": autorizzazione di messa in servizio con	
	prescrizioni;	
	• "AMIS definitiva": autorizzazione di messa in servizio senza	
:	prescrizioni.	
	Art. 2 – (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)	
	1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati, che l'Impresa	
	aggiudicataria dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente,	
	formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono ad	
	esso materialmente allegati:	
	Allegato A: Capitolato Tecnico e Relazione Tecnico Illustrativa;	
	Allegato B: Addendum al Capitolato Tecnico;	
	Allegato C: Offerta Tecnica e relativi allegati;	
	Allegato D: Offerta Economica.	
	il contenuto del presente Contratto, prevalgono, nell'ordine, il Contratto,	
	il Capitolato Tecnico e il relativo Addendum. Pagina 5 di 38	

ŀ.

Art. 3 - (Oggetto del contratto)
 1. La Regione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, la fornitura di 5
treni bimodali secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nel
 presente Contratto e negli Allegati "A", "B", "C" e "D", che si intendono
 integralmente richiamati.
 2. Nella fornitura sono compresi i materiali di ricambio, le scorte tecniche,
 la manualistica e documentazione tecnica, la formazione per il personale
 e la manutenzione del materiale fornito per un periodo di 5 anni, il tutto
 come meglio definito negli articoli 20 e 22 del presente Contratto nonché
nel Capitolato Tecnico.
 Art. 4 - (Termini di consegna e durata contrattuale)
1. La prima unità di trazione, completata in tutte le sue parti e finiture,
 dotata di autorizzazione di messa in servizio, provvisoria o definitiva,
 rilasciata dall'ANSF, e corredata di tutti i ricambi e le scorte previsti per
 l'intera fornitura, dovrà essere consegnata presso il deposito ferroviario o
la stazione ferroviaria che sarà indicato dalla Regione entro 36 mesi dalla
stipulazione del presente Contratto.
2. A decorrere dal termine indicato al comma 1 del presente articolo, dovrà
essere analogamente consegnata una successiva unità di trazione ogni 30
giorni, fino ad esaurimento della fornitura.
3. Alla consegna dell'ultima unità di trazione, l'intera fornitura dovrà essere
dotata di autorizzazione di messa in servizio definitiva o, in alternativa, di
AMIS provvisoria ma senza prescrizioni tali da comportare effetti
 limitativi sull'esercizio del rotabile.
4. Alla data di immissione in servizio della prima unità di trazione l'Impresa
 Pagina 6 di 38

aggiudicataria dovrà garantire, secondo quanto previsto nel Capitolato	
Tecnico e dai successivi articoli 20 e 22 del presente Contratto, la	
manutenzione del materiale fornito.	
5. La conclusione del presente Contratto si perfezionerà soltanto con la	
scadenza del periodo di garanzia del materiale fornito.	
6. Una proroga dei termini di consegna previsti ai commi 1 e 2 può essere	
autorizzata dalla Regione nel caso in cui si rendano necessari nuovi	
adeguamenti normativi o la Regione stessa richieda specifiche modifiche	
o variazioni secondo quanto indicato all'art. 15.	
Art. 5 – (Qualità della fornitura)	
1. Il materiale ferroviario, oggetto della presente fornitura, dovrà risultare	
nuovo di fabbrica, pienamente rispondente alle caratteristiche riportate	
nel Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorate in sede di offerta,	
e dotato di autorizzazione di messa in servizio definitiva per la libera	
circolazione sulla rete ferroviaria nazionale.	
2. Il materiale rotabile, destinato a muoversi in ambiente alpino, dovrà	
essere dotato degli accorgimenti idonei ad assicurare una normale e	
corretta operatività a temperature che possono permanere basse (- 15 °C)	
anche per più giorni consecutivi.	
3. Il materiale rotabile dovrà garantire il rispetto dei parametri Reliability –	
Availability - Maintenability (RAM) previsti dal Capitolato Tecnico,	
come (eventualmente) migliorati in sede di offerta.	
Art. 6 - (Corrispettivi e modalità di pagamento)	
1. L'importo che la Regione corrisponderà all'Impresa aggiudicataria per	
l'intera fornitura di n. 5 treni è di: € 43.130.241,00 [euro	
Pagina 7 di 38	

quarantatremilionicentotrentamiladuecentoquarantuno/00] IVA esclusa,	
calcolati applicando all'importo posto a base d'asta, pari a euro	
43.147.500,00, il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, pari a	
0,04%. Tale importo equivale ad un corrispettivo di € 8.626.048,20 [euro	
ottomilioniseicentoventiseimilaquarantotto/20] IVA esclusa per ciascun	
treno.	
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa aggiudicataria	
dall'esecuzione del presente Contratto, del Capitolato Tecnico con il	
relativo Addendum e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità	
sono compresi nel corrispettivo.	
3. Tale corrispettivo, calcolato dall'Impresa aggiudicataria a proprio rischio	
in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso	
ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,	
salvo quanto previsto dal presente Contratto.	
4. L'Impresa aggiudicataria non può vantare diritti ad altri compensi, ovvero	
adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi sopra indicati, in quanto al	
presente Contratto non si applica l'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e	
s.m.i. (adeguamento dei prezzi).	
5. L'acquisto dei rotabili sarà finanziato con fondi assegnati alla Regione, a	
valere parzialmente sulle risorse FAS 2007/2013 e sui fondi di cui al D.L.	
n. 69/2013 (decreto "del fare"), convertito nella L. 98/2013.	
6. Ai fini dei pagamenti, l'importo contrattuale sarà fatturato dall'Impresa	
aggiudicataria secondo i criteri qui esposti:	
• 5 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla	
Pagina 8 di 38	

successiva accettazione, da parte della Regione, della DR1 (Design	
Review 1), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro	
2.156.512,05 IVA esclusa;	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
• 10 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla	
successiva accettazione, da parte della Regione, della DR2 (Design	
Review 2), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro	
4.313.024,10 IVA esclusa;	
• 5 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla	
successiva accettazione, da parte della Regione, della DR3 (Design	
Review 3), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro	
2.156.512,05 IVA esclusa;	
• 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di	
accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore delle casse	
verniciate, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;	
• 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di	
accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore dei carrelli,	
pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;	
• 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di	
accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore dei	
motori/convertitori di trazione, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;	
• 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di	
accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore del veicolo	
completo, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;	
• 15 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione	
di messa in servizio provvisoria della prima unità di trazione da parte	
Pagina 9 di 38	

di ANSF, pari ad euro 6.469.536,15 IVA esclusa;	
4 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di	
messa in servizio provvisoria di tutte le unità di trazione da parte	
dell'ANSF, purché questa sia priva di prescrizioni che abbiano effetti	
limitativi sull'esercizio del rotabile, pari ad euro 1.725.209,64 IVA	
esclusa; nell'ipotesi invece in cui le autorizzazioni dovessero	
contenere prescrizioni che abbiano effetti limitativi sull'esercizio del	
rotabile, il pagamento verrà accorpato al pagamento dell'1%	
successivo;	
1 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di	
messa in servizio definitiva di tutte le unità di trazione da parte di	
ANSF, pari ad euro 431.302,41 IVA esclusa;	
3 % dell'importo globale della fornitura alla data di consegna dei	
Manuali di Uso e Manutenzione approvati da ANSF, pari ad euro	
1.293.907,23 IVA esclusa;	
• 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione alla data di	
immissione in servizio passeggeri (dopo il verbale di consegna e, per	
la prima, dopo la consegna dei ricambi e delle scorte tecniche per	
l'intera fornitura), pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;	
• 5 % dell'importo globale della fornitura alla data di conclusione dei	
corsi di addestramento del personale di condotta, pari ad euro	
2.156.512,05 IVA esclusa;	
• 1 % dell'importo di ciascuna unità di trazione a 30 mesi dall'inizio	
dei rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro 86.260,48 IVA esclusa;	
• 1 % dell'importo di ciascuna unità di trazione alla scadenza dei	
Pagina 10 di 38	

rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro 86.260,48 IVA esclusa.	
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'imponibile	
netto di ciascuna fattura emessa dall'Impresa aggiudicataria, la Regione	
opera una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute sono svincolate in sede di	
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione, del	
certificato di verifica di conformità e previo rilascio del Documento	
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
8. Le fatture sono emesse entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della	
conformità delle fasi indicate nel paragrafo precedente, appositamente	
verbalizzata.	
9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà subordinatamente:	
alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Impresa aggiudicataria e	
degli eventuali subappaltatori;	
alla verifica della regolarità dell'Impresa aggiudicataria ai sensi	
dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di	
attuazione;	
alla verifica delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute	
di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dall'Impresa	
aggiudicataria a/ai subappaltatore/i e trasmesse alla Regione entro 20	
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, ai sensi dell'art. 118,	
comma 3, del D.Lgs. 163/2006.	
10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di	
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa aggiudicataria	
può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente	
Contratto. La Regione, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del	
Pagina 11 di 38	

bilancio annuale, comunicherà per iscritto all'Impresa aggiudicataria i	
capitoli di spesa annuale destinati al pagamento delle somme spettanti al	
fornitore stesso, fornendone anche copia conforme del relativo bilancio.	
Art. 7 – (Oneri della sicurezza)	
1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è onere dell'Impresa aggiudicataria elaborare	
il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'esercizio della	
propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza	
necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.	
2. E' onere dell'Impresa aggiudicataria, nel caso in cui le attività connesse	
alla consegna, alle prove o ai collaudi, comportino l'utilizzo di	
infrastrutture appartenenti ad altri operatori, quali il gestore	
dell'infrastruttura ferroviaria, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed	
alle relative procedure di sicurezza, verificandone la compatibilità con le	
proprie procedure e misure di prevenzione.	
3. Parimenti è onere dell'Impresa aggiudicataria, nel caso in cui le attività di	
manutenzione comportino l'utilizzo di infrastrutture nelle quali operino a	
qualsiasi titolo altri soggetti, quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria,	
imprese ferroviarie o altri operatori, attenersi alle norme per il loro	
utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza, verificandone la	
compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.	
Art. 8 – (Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa	
aggiudicataria)	
1. L'Impresa aggiudicataria si impegna a portare a termine, sotto la propria	
piena responsabilità, il completamento della fornitura a perfetta regola	
d'arte, nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle	
Pagina 12 di 38	

procedure, della metodologia e degli standard prestazionali e qualitativi	
stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e relativo	
Addendum, nonché a compiere ogni altra attività che si dovesse rendere	
necessaria o semplicemente opportuna per la corretta esecuzione della	
fornitura.	
2. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere il rischio	
imprenditoriale associato alla gestione della commessa e dei procedimenti	
di collaudo, omologazione/circolabilità, autorizzazione di messa in	
servizio, consegna dei treni, preparazione per l'immissione in servizio e	
manutenzione secondo quanto previsto nel presente Contratto, nella	
consapevolezza che alcuni di essi sono governati da organi terzi, quali	
l'ANSF.	
3. L'Impresa aggiudicataria si impegna all'esecuzione della fornitura nel	
pieno rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, ivi comprese,	
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di	
lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme	
fiscali, vigenti nel luogo di costruzione/esecuzione, nonché delle norme e	
delle prescrizioni delle competenti autorità.	
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a	
norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute prima della	
consegna delle unità di trazione, resteranno a carico dell'Impresa	
aggiudicataria. Per l'adeguamento a norme e a prescrizioni si applica	
l'art. 4, comma 6.	
5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a farsi carico degli interventi di	
manutenzione nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 20 del presente	
ragina 15 ur 36	

Contratto, nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari	
e delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità, incluse quelle	
che dovessero essere emanate nel corso del periodo di manutenzione	
previsto dal presente Contratto.	
6. L'Impresa aggiudicataria si impegna, nel corso della fornitura a seguire le	
prescrizioni e le direttive della Regione, nell'ambito di quanto previsto	
dal Contratto.	
7. Per gli eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal	
Contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna a proporre alla Regione	
più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 20 giorni	
per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà scegliere autonomamente	
e procedere nella fornitura.	
8. L'Impresa aggiudicataria assume l'esclusiva responsabilità dei danni di	
qualunque natura che la stessa, in dipendenza di omissioni, negligenze o	
altre inadempienze, dovesse cagionare nel corso dell'esecuzione della	
fornitura oggetto del presente Contratto, manlevando e tenendo indenne	
la Regione da eventuali pretese di terzi.	
9. È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di fare o di autorizzare terzi a	
fare pubblicazioni o fotografie sulle forniture oggetto del presente	
Contratto senza prima aver ottenuto il benestare scritto della Regione.	
Art. 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)	
1. La Regione si impegna, dopo la firma del presente Contratto, a	
comunicare per iscritto le generalità del Direttore dell'esecuzione del	
Contratto, che cura ogni aspetto relativo ai rapporti tra la Regione e	
l'Impresa aggiudicataria, al fine di dare completa esecuzione al Contratto.	
Pagina 14 di 38	

 2. La Regione, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza
delle condizioni previste dal presente Contratto e potrà, in ogni momento,
 effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di
esecuzione del Contratto, con particolare riferimento agli aspetti della
qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza,
 prospettando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale necessità di integrare
o variare le modalità di espletamento della fornitura.
 Art. 10 – (Operazioni di collaudo, omologazione,
autorizzazioni aggiuntive)
 1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le procedure di
prova, controllo e collaudo prescritte dall'ANSF ai fini del rilascio della
 autorizzazione di messa in servizio dei treni oggetto della presente
fornitura, ed a sostenere tutte le spese che da esse scaturiscono.
2. Tutti gli oneri comunque afferenti a nullaosta, autorizzazioni, verifiche di
conformità e collaudi, immatricolazione, per tutti i treni oggetto della
fornitura, inclusi a titolo di esempio le prestazioni dei soggetti (VIS,
NOBO, ecc.) a supporto delle interazioni con l'ANSF, nonché gli oneri
per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle
conformità dei vari treni alla prima unità di trazione, sono a carico del
fornitore.
3. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con propri incaricati, ai
 collaudi delle parti del rotabile o del rotabile completo svolti presso gli
•
 stabilimenti di produzione ed a quelli svolti dall'ANSF.
 4. La Regione potrà nominare una propria commissione di verifica della
 conformità, che potrà accertare in ogni momento la perfetta esecuzione Pagina 15 di 38
ragina 13 di 30

,

.4	
dovesse occorrere prima della consegna.	
Art. 13 – (Piano della qualità)	
1. L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine di 60 gg	
dalla stipulazione del presente Contratto, alla redazione ed alla	
presentazione, alla Regione o all'Ente certificatore che la Regione	
indicherà, del Piano della Qualità (PdQ).	
2. In particolare il PdQ dovrà contenere:	
Manuale della Qualità;	
Piano di Gestione della Fornitura;	
Piano della Progettazione;	
Piano degli Approvvigionamenti;	
Piano di fabbricazione e Controlli;	
Piano della Messa in servizio;	
Piano dell'assistenza Tecnica;	
Piano RAM.	
Art. 14 - (Progetto dei rotabili)	
1. Il progetto dei rotabili, che non costituisce oggetto della fornitura, è a	
cura dell'impresa aggiudicataria, che ne rimane proprietaria e	
responsabile a tutti gli effetti e può utilizzarlo a sua discrezione, senza	
autorizzazioni né diritti in capo alla Regione.	
2. L'Impresa aggiudicataria è tuttavia tenuta a fornire ed illustrare alla	
Regione, ai fini del monitoraggio dell'avanzamento della fornitura, i	
dettagli costruttivi dei treni e di tutti i componenti ed impianti, articolati	
secondo le DR (Design Review) e tutti i documenti previsti nel Capitolato	
Tecnico.	
Pagina 17 di 38	

3. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall'Impresa aggiudicataria non	
costituiscono in ogni caso presupposto per l'accettazione di varianti, che	
dovranno avvenire secondo quanto previsto all'articolo 15.	
Art. 15 - (Varianti)	
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta	
dall'Impresa aggiudicataria, se non è preventivamente approvata dalla	
Regione, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto previsto nel comma	
successivo. Le modifiche non autorizzate per iscritto non danno titolo a	
pagamenti, diritti o rimborsi di sorta e, ove la Regione lo giudichi	
opportuno, comportano la loro eliminazione ed il ripristino di quanto	
previsto in Contratto.	
2. La Regione può richiedere specifiche variazioni, in aumento o in	
diminuzione, nei casi previsti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010, fermo	
restando quanto previsto all'art. 8 del presente Contratto rispetto agli	
adeguamenti di norme e prescrizioni intervenuti in corso di fornitura.	
Art. 16 - (Vigilanza e controllo)	:
1. La Regione potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti	
ad accertare le modalità di costruzione del materiale ferroviario bimodale,	
con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle	
procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle	
norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. L'Impresa	
aggiudicataria dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per	
facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte della	
Regione. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa	
aggiudicataria concederà alla Regione l'accesso nei luoghi deputati alla	
Pagina 18 di 38	

costruzione dei treni q	uali capannoni ed officine e a quelle dei sub-	
fornitori e sui treni stess	i in via di costruzione.	
2. La Regione può in par	rticolare eseguire presso laboratori sperimentali	
ufficiali, a spese dell'	Impresa aggiudicataria, ivi comprese quelle di	
imballaggio e trasporto	campioni, tutte le prove che riterrà opportune sui	
materiali ed i diversi co	omponenti delle unità di trazione, in aggiunta a	
quelle che comunque i	I fornitore medesimo è tenuto ad eseguire per	
proprio conto come	prescritto nel Capitolato Tecnico. L'Impresa	
aggiudicataria, a richies	sta della Regione, deve porre tempestivamente a	
disposizione i materia	li, i componenti della fornitura, nonché gli	
strumenti e i mezzi nece	ssari per gli accertamenti descritti.	
3. L'impresa aggiudicatari	a deve consentire, senza oneri per la Regione,	
tutte le verifiche, anche	dopo la consegna dei rotabili e fino alla scadenza	
del periodo di garanzia,	che siano richieste o disposte dall'ANSF e dovrà	
altresì effettuare a sue	spese, in caso di mancato rispetto dei parametri	
RAM o del verificarsi o	di anomalie, tutte le verifiche ed i test che siano	
richiesti dalla Regione o	dall'ANSF stessa.	
4. La Regione inoltre può	svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza	
del periodo contrattuale	di manutenzione, verifiche e controlli diretti ad	
accertare le attività di m	anutenzione del materiale ferroviario bimodale, e	
l'Impresa aggiudicataria	a è tenuta, a tal fine, a fornire la più ampia	
collaborazione per facili	tare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei	
dati da parte della Regio	ne o dei soggetti da essa indicati.	
Art. 17 – (Resp	oonsabilità, cauzione definitiva)	
1. L'Impresa aggiudicatari	ia è tenuta ad adempiere secondo buona fede,	
4	Pagina 19 di 38	

dili	igenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente
Con	ntratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi
app	olicabili, e si obbliga a comunicare tempestivamente ogni evento di
nat	ura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o
osta	acolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
2. A g	garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o
ine	satto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto,
l'In	npresa aggiudicataria ha regolarmente costituito la cauzione definitiva,
ai	sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo di Euro
2.1	57.375,00, mediante fideiussione bancaria n. KITEU01003, rilasciata
dal	l'"Istituto Crédit Agricole Corporate and Investement Bank" –
Suc	ccursale di Milano, in data il 9 aprile 2015, ed avente scadenza al
31.0	08.2023, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del
pre	sente Contratto.
3. La	Regione, in presenza di inadempimenti dell'Impresa aggiudicataria,
può	rivalersi sulla cauzione per l'importo dei danni sofferti. In caso di
dim	ninuzione della garanzia, la Regione può chiedere la reintegrazione
dell	la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
ino	ttemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
cor	rispondere all'Impresa aggiudicataria.
4. La	garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità
ind	icate nell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. L'ammontare
resi	duo della cauzione definitiva deve permanere fino alla conclusione
del	periodo di garanzia del materiale rotabile.
	Art. 18 – (Obblighi assicurativi)
	Pagina 20 di 38

1. L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto
della Regione, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di
terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali
pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero
avanzare verso la Regione medesima per cause a lei riconducibili.
2. A fronte di tale obbligo, l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare una
polizza assicurativa per un importo pari a 5.000.000,00 di euro (euro
cinquemilioni/00) a beneficio della Regione, a copertura del rischio da
responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di
tutte le attività di cui al presente Contratto. Il massimale si intende per
ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni
successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede
la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Regione, a qualsiasi
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in
caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto
 previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la
Regione, e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il
Contratto si risolverà con conseguente incameramento della cauzione
prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior

•

(programmata	e/o on condition e/o predit	tiva, di primo e di secondo	
livello) dei rota	abili per tutto il periodo che	intercorre dalla loro consegna	
alla Regione o	all'Impresa Ferroviaria, si	no al termine della garanzia	
contrattuale de	elle unità di trazione comp	lete, fornendo la necessaria	
manodopera, i	materiali di ricambio e d	isponendo delle attrezzature	
necessarie, con	i limiti nel seguito precisa	ti. L'Impresa aggiudicataria,	
nello stesso pe	riodo di garanzia iniziale, è	tenuta ad effettuare anche la	
manutenzione	correttiva in quanto costitui	isce l'essenza della garanzia	
stessa.			
2. I complessivi	di scorta dovranno essere i	mantenuti completi fino alla	
scadenza dei p	eriodi di garanzia anche in	caso si rendesse necessario	
utilizzarne una	parte.		
3. L'Impresa agg	iudicataria è inoltre tenuta	a ad eseguire le attività di	
riparazione di o	lanni prodotti da atti vandalio	ci, urti, ed eventi palesemente	
non riconducib	ili alle proprie responsabilit	à. Tali attività di riparazione	
saranno cont	attualizzate separatamente	e non potranno essere	
incominciate se	e non dopo la presentazione	di un adeguato preventivo di	
spesa che Re	gione o Impresa Ferroviaria	a dovrà accettare; l'Impresa	
aggiudicataria	è tenuta, per tutto il periodo	di validità della garanzia, a	
praticare alla F	egione ed all'Impresa ferrov	ziaria i prezzi definiti in sede	
di offerta per tı	tte le riparazioni non compre	se in garanzia.	
4. L'impresa aggi	udicataria non assumerà la fi	unzione di Responsabile della	
Manutenzione	come definita dall'ANSF,	ma dovrà interagire con il	
soggetto Resp	onsabile della Manutenzion	ne, che sarà indicato dalla	
Regione, e cor	formarsi alle procedure di c	ontrollo, gestione e sicurezza	
		Pagina 23 di 38	

÷ ·	
ı	
 dello stesso, come approvate dall'ANSF o attuative di sue disposizioni.	
 5. Dopo la scadenza dei periodi di osservazione relativi ai parametri RAM,	
il servizio di manutenzione dovrà comunque assicurare l'indice di	
disponibilità previsto dal Capitolato Tecnico, come eventualmente	
 migliorato in sede di offerta.	
6. I lavori devono essere eseguiti rispettando la vigente normativa in materia	···
 di antinfortunistica, sicurezza e igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente.	4-1-1-1
Art. 21 – (Opzione di rinnovo del servizio di manutenzione)	
1. A conclusione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, la Regione	
si riserva, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, di	
rinnovare le attività di manutenzione, con le medesime modalità, per un	
ulteriore periodo di 3 anni. In questo caso la Regione incaricherà	
l'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione di tali operazioni di	
manutenzione entro 5 mesi dalla scadenza del periodo di garanzia e potrà	
ritenere ammissibile una riduzione di un punto percentuale dell'indice di	
disponibilità previsto dal Capitolato Tecnico, come eventualmente	
migliorato in sede di offerta.	
2. Per la valutazione del corrispettivo si farà riferimento al Capitolato	
Tecnico e alle indicazioni che l'Impresa aggiudicataria stessa avrà	
riportato al capitolo "RAM Maintainability" della propria offerta, con le	
seguenti precisazioni:	
tali operazioni di manutenzione saranno liquidate in misura	
 proporzionale alla percorrenza effettuata da ciascuna UdT, applicando	
 la formula UdTi (€) = Σi Ki * MG/1000 dove:	
 o UdTi è l'importo nel periodo considerato;	
 Pagina 24 di 38	

ŝ

o Ki è il numero di chilometri percorsi dalla UdT i-esima nel	
periodo considerato;	
o MG è l'indice di manutenibilità globale ricavato dall'indice di	
manutenibilità come indicato nel Capitolato Tecnico e come	
eventualmente migliorato in sede di offerta, rivalutato all'inizio	
del periodo di estensione della manutenzione sulla base della	
variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.	
Art. 22 - (Luogo di esecuzione delle manutenzioni)	
L'Impresa aggiudicataria potrà avvalersi di locali messi a disposizione da	
parte del gestore ferroviario pro tempore o di locali propri per effettuare	
le manutenzioni.	
2. Nel caso l'Impresa aggiudicataria si avvalga di locali messi a	
disposizione dal gestore ferroviario, l'Impresa aggiudicataria definirà con	
lo stesso il relativo Contratto, i documenti e le procedure inerenti la	
sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali interferenze tra i diversi	
operatori. Tale Contratto non comporterà per l'Impresa Aggiudicataria	
costi di locazione, ma resteranno a suo carico eventuali attrezzaggi	
specifici non presenti negli impianti del gestore ferroviario. La Regione	
non assume responsabilità alcuna in merito all'idoneità dei locali, né	
alcun onere per eventuali interventi che fossero necessari sugli stessi.	
Art. 23 – (Lavoro e sicurezza)	
1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a	
tutti i propri eventuali subappaltatori, tutte le prescrizioni normative e	
contrattuali in materia di lavoro, retribuzione, contributi assicurativi e	
previdenziali, assicurazioni, infortuni, secondo la normativa e i contratti	
Pagina 25 di 38	
	1

di categoria in vigore.	
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a	
tutti i propri eventuali subappaltatori, nell'ambito delle rispettive	
organizzazioni, tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del	
lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs.	
81/2008, ovvero, nel caso parte delle lavorazioni fossero eseguite al di	
fuori del territorio italiano, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro	
vigenti negli Stati in cui le stesse si svolgono.	
3. L'Impresa aggiudicataria, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto	
del presente Contratto, è obbligata a indicare in apposito documento gli	
eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano	
connessi all'esecuzione delle prestazioni.	
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, prima dell'avvio	
dell'esecuzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Regione	
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,	
assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad essa che ai propri eventuali	
subappaltatori.	
5. L'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire e tenere manlevata e	
indenne la Regione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere	
con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali	
sanzioni irrogate alla Regione ai sensi dell'art. 36 della legge 300/70,	
provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e	
garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei	
rapporti con i dipendenti di cui sopra.	
6. La Regione, in caso di violazione da parte dell'Impresa aggiudicataria o	
Pagina 26 di 38	

del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e	
sicurezza, accertata da parte delle autorità competenti, esercita il potere	
sostitutivo di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010. Resta pertanto inteso	
che l'Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto per i mancati	
pagamenti in questione.	
Art. 24 – (Proprietà industriale e brevetti)	
1. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria faccia uso di componenti o parti	
che sono coperte da brevetto o privativa industriale, la stessa è tenuta,	
oltre che ad essere titolare delle relative licenze, a rendere disponibili	
tutte le informazioni previste dal Capitolato Tecnico.	
2. L'Impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità conseguenti	
all'impiego di componenti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra	1
natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti della Regione	
un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni	
acquistati, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere	
indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico	
della Regione.	
Art. 25 – (Divieto di cessione del contratto)	
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs.	
163/2006, è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il presente	
Contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.	
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli	
obblighi di cui al comma precedente, la Regione ha la facoltà di	
Pagina 27 di 38	

dichiarare risolto di diritto il Contratto.	
Art. 26 (Subappalto)	
1. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Impresa aggiudicataria	
potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti	
dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti del trenta per cento	
dell'importo complessivo del Contratto (montaggio e cablaggio di	
apparecchiature elettriche - montaggio ed impiantistica elettromeccanica -	
assistenza tecnica e prove sui veicoli - assiemi e/o sottoassiemi di	
carpenteria nonché lavorazioni meccaniche - saldature profili alluminio) e	
dietro autorizzazione della Regione ai sensi dello stesso, rimanendo	
solidalmente responsabile dell'operato dei terzi subappaltatori per	
eventuali ritardi e/o inadempimenti.	
Art. 27 - (Cessione del credito)	
1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto	
stabilito dall'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.	
Art. 28 - (Riservatezza)	
1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs.	
n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo,	
ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle	
altre che il Garante dovesse disporre.	
2. L'Impresa aggiudicataria si impegna a mantenere il massimo riserbo sui	
dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in	
occasione dell'esecuzione del Contratto, a non divulgarli in qualsiasi	
modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per	
scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del	
Pagina 28 di 38	

Contratto.
3. L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali
obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o
subcontraenti.
4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e manlevare la
Regione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da
inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle
previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del
presente Contratto a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato dalla
Regione circa la violazione delle suddette previsioni.
 5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, la Regione si impegna a
 trattare i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo
 svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi in materia.
Art. 29 - (Penali)
1. Qualora la Regione accerti da parte dell'Impresa aggiudicataria il ritardo,
 l'inadempimento o anche solo una realizzazione deficitaria di quanto
 previsto nel presente Contratto, si applicheranno le penali previste nel
 presente articolo.
 2. L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa aggiudicataria dalle
responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione
 del presente Contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa
Impresa aggiudicataria.
 3. L'Impresa aggiudicataria, qualora dovesse incorrere, fatta eccezione per
Pagina 29 di 38

le eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 4, comma 6, in ritard	i di
consegna dei rotabili, sarà sottoposta alle seguenti penalità:	
• per i primi tre mesi di ritardo, lo 0,25 % del valore dei rotabili i	non
consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata;	
per i mesi successivi lo 0,5 % del valore dei rotabili non consegu	nati
per ogni quindicina o frazione di essa maturata;	
4. Protraendosi il ritardo complessivo oltre il dodicesimo mese, la Regionale della Regionale	one
Valle d'Aosta avrà la facoltà di risolvere il Contratto per inadempier	nza,
fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e po	otrà
incamerare la cauzione definitiva.	
5. Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM	si
applicheranno le seguenti penali:	
Affidabilità o Reliability: per ogni riserva eccedente l'indice	di
riserva stabilito dal Capitolato Tecnico, come eventualme	nte
migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 60.000,00) €;
in caso di valori non interi la penale verrà conseguenteme	nte
riproporzionata;	
Disponibilità o Availability: per ogni punto di riduzione dell'indice	e di
disponibilità stabilito dal Capitolato Tecnico, come eventualme	nte
migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale par	a
300.000,00 €; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale ve	rrà
conseguentemente riproporzionata;	
Manutenibilità o Maintenability: per ogni euro/1000km	di
superamento dell'indice massimo di manutenibilità stabilito	dal
Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offe	rta,
Pagina 30 di	38

 si applicherà una penale di 10.000,00 €.
 6. In caso di mancato raggiungimento, nel periodo successivo alla scadenza
del periodo di osservazione dei parametri RAM, degli obiettivi di
disponibilità previsti all'art. 20, comma 5, si applicherà una penale pari a
 300.000,00 € per ciascun punto percentuale di discostamento; in caso di
 frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente
 riproporzionata.
 7. La Regione avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel
caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di
penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
8. La Regione potrà, ai sensi dell'art. 1252 c.c., compensare le somme ad
essa dovute con gli importi spettanti a titolo di penale oppure prelevare
 questi ultimi dalla cauzione definitiva di cui all'art. 17.
 9. L'applicazione delle penali non esonererà in alcun caso l'Impresa
 aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere
 l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalla responsabilità da
inadempimento e dal risarcimento del maggior danno eventualmente
 subito dalla Regione, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e delle ulteriori
disposizioni di legge.
10. La Regione è tenuta a contestare all'Impresa aggiudicataria gli
 inadempimenti ai fini dell'applicazione delle penali; l'Impresa
 aggiudicataria è tenuta ad inviare, nel termine massimo di 15 giorni dalla
 comunicazione della Regione, le proprie deduzioni; in assenza di dette
deduzioni o qualora queste non siano ritenute accoglibili, la Regione
procederà nell'applicazione delle penali.
Pagina 31 di 38

Art. 30 – (Obblighi di tracc	ciabilità dei flussi finanziari)
1. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi	dell'articolo 3 della legge n. 136/2010
e successive modificazioni, è tenu	uta ad utilizzare per tutti i movimenti
finanziari relativi al presente Co	entratto un conto corrente bancario o
postale, appositamente dedicato al	lle commesse pubbliche, i cui estremi
identificativi dovranno essere com	nunicati alla Stazione Appaltante entro
sette giorni dall'accensione dello s	stesso, o nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzaz	zione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, unitan	nente alle generalità e al codice fiscale
delle persone delegate ad operare.	
2. L'Impresa aggiudicataria è, altres	i, tenuta a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.	
3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta	ad effettuare i movimenti finanziari di
cui al comma 1, esclusivamente	e tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con a	altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità de	elle operazioni. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovver	ro degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena trac	eciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del Contratto.	·
4. L'Impresa aggiudicataria, con la so	ottoscrizione del presente Contratto, si
impegna a trasmettere alla Regione	e, entro 15 giorni dalla sottoscrizione,
tutti i contratti dei propri subappalt	tatori e subcontraenti della filiera delle
imprese, contenenti la clausola	di assunzione degli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui a	ll'art. 3 della legge n. 136/2010 e
successive modificazioni ed integra	azioni.
	Pagina 32 di 38

5. L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì a dare immediata	
comunicazione alla Regione ed alla struttura regionale competente in	
merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione	
in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziari.	
Art. 31 – (Risoluzione)	
1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 18, 25, 29 e 30, la Regione può	
risolvere il Contratto in presenza di gravi o reiterati inadempimenti	
imputabili all'Impresa aggiudicataria, secondo il procedimento previsto	
dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.	
2. La Regione risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,	
il presente Contratto nei seguenti casi:	
ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell'esecuzione del	
presente Contratto;	
• impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali,	
assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura;	
• qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di	
autore ed in genere di privativa altrui;	
perdita, in capo all'Impresa aggiudicataria, della capacità generale a	
stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del	
D.Lgs. 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di	
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;	
subappalto non autorizzato.	
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Impresa	
Pagina 33 di 38	

aggiudicataria, la Regione procederà ad incamerare la cauzione definitiva.	
4. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore della	
Regione.	
Art. 32 – (Condizione risolutiva)	
1. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, attesa la	
decorrenza del termine di 30 giorni, in assenza dell'informazione di cui	
all'articolo 91 del decreto legislativo 159/2011, richiesta dalla Centrale	
Unica di Committenza regionale alla Questura di Aosta con nota del 4	
dicembre 2014.	
Art. 33 - (Comunicazioni)	
1. Tutta la documentazione inerente la fornitura, compresa quella di	
carattere tecnico, deve essere redatta in italiano.	
2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), l'Impresa	
aggiudicataria dovrà avvalersi di personale che parli correntemente la	
lingua italiana o quella francese ovvero munirsi, a propria cura e spese, di	
un interprete.	
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata in lingua	
italiana o francese, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo	
lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti	
indirizzi:	····
per l'Impresa aggiudicataria a:	
Società Stadler Bussnang Ag	
Ernst Stadler Strasse, 4	
9565 Bussnang Svizzera	
PEC stadler_ronchi@pec.it	
· Pagina 34 di 38	

	per la Regione a:	
	Regione Autonoma della Valle d'Aosta	
	Struttura Aeroporto e Ferrovie	
	Loc. Autoporto, 32	
	11020 Pollein (AO)	
	PEC trasporti@pec.regione.vda.it	
	4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le	
	comunicazioni inviate a mezzo telefax o PEC avranno effetto a partire	
	dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le	
	comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal	
	ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente	
	comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le	
	variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le	
-15-11	stesse modalità di comunicazione qui previste.	
	5. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare e/o trasmettere alla	
	Regione tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione alla	
	Fornitura, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Regione	
	medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere	
	urgente.	
	Art. 34 - (Oneri fiscali e spese contrattuali)	
	1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione	
	del presente Contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa	
·	aggiudicataria che, ai fini dello stesso Contratto, eleggerà domicilio in	
	Aosta.	
	2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del	
	Pagina 35 di 38	

Con	ntratto.	;	
3. Ove	e il versamento avvenga con ritardo, l'im	porto viene aumentato degli	
inte	ressi legali per la durata del ritardo.		
4. L'in	mposta sul valore aggiunto, a cui sono so	ggette, alle aliquote di legge,	
le pi	restazioni dedotte nel presente Contratto,	è a carico della Regione.	
5. Gli	eventuali dazi e/o spese e commissioni d	oganali, incluse quelle per le	
pres	stazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico dell'Impresa	
aggi	iudicataria.		
	Art. 35 – (Domande e Contestaz	ioni dell'impresa	
	aggiudicataria)	<u>, </u>	
1. Qua	ulora nel corso dell'esecuzione del Contra	*	
	nga di dover far valere nei confronti d		
	ese e/o domande, queste dovranno, a		
	nunicate per iscritto, mediante raccomanda		
	o il termine perentorio di 15 (quino		
	'evento che le ha causate.		
	caso in cui le contestazioni, prete	ese e/o domande possano	
	portare, a qualunque titolo e per qualunc	•	
	giori oneri o compensi, l'Impresa aggiud		
	richiesta con estrema chiarezza, illust		
		ti	
	oni sulle quali è fondata e quantificando l	:	
	ute. La quantificazione della domanda è		
senz	za possibilità alcuna di successive integraz	zioni o incrementi.	
3. Nel	caso in cui non venga rispettato il termin	e perentorio di 15 (quindici)	
gion	ni ovvero le modalità previste nel p	presente articolo, l'Impresa	
		Pagina 36 di 38	

}

aggiudicataria si intenderà definitivamente decaduta dal diritto di far	
valere in qualunque tempo le proprie pretese.	
4. La formulazione di una domanda da parte dell'Impresa aggiudicataria	
non costituisce presupposto giuridico per modificare o ritardare lo	
sviluppo della fornitura.	
5. Il silenzio della Regione rispetto all'istanza inoltrata dall'Impresa	
aggiudicataria vale come diniego.	
Art. 36 - (Rimando alle leggi vigenti)	
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto e dai suoi	
allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento	
al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, alle norme ed agli atti indicati	
nel Capitolato Tecnico, alle altre norme relative al settore ferroviario ed	
infine al Codice Civile.	
Art. 37 - (Foro competente)	
1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra	
la Regione e l'Impresa aggiudicataria, si applica il D.Lgs. 163/2006 e	
successive modifiche.	
2. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria	
presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.	
Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e	
sostanziale, i seguenti documenti informatici:	
ALLEGATO A – determinazione di approvazione della documentazione di	
gara n. 3902/2014 del 01 settembre 2014, della Centrale	
Unica di Committenza Regionale, contenente il	
Capitolato Tecnico e la Relazione Tecnico Illustrativa;	

	ALLEGATO B - determinazione di integrazione determinazione di
	aggiudicazione definitiva n. 3480/2015 del 24 aprile
	2015, della Centrale Unica di Committenza Regionale,
	contenente l'Addendum al Capitolato Tecnico;
	ALLEGATO C - Offerta Tecnica e relativi allegati;
	ALLEGATO D — Offerta Economica.
	Io, Ufficiale rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifico
	che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
12.745	informatici, su numero 38 pagine nel suo formato di visualizzazione, letto
	alle parti le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà,
	dispensandomi di comune accordo dalla lettura degli allegati informatici, è
	stato sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 52 bis
	della legge 19 febbraio 1913, n. 89.
	Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza
	delle parti la mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 19
	marzo 2016 rilasciato da InfoCert Firma Qualificata) dopo aver verificato i
	certificati di firma utilizzati dalle suddette parti, di cui attesto la validità.
	Firmato:
	Impresa aggiudicataria: Maurizio Oberti
	Regione: Marco Trevisan
	Ufficiale rogante: Nadia Petterle
	The state of the s
	Pagina 38 di 38